

mettesse l'industria del pane in tutta Italia nelle stesse condizioni.

Venendo poi alla tecnica di quello che l'onorevole Negri annuncia, egli deve per mettermi di credere esageratissimi i suoi timori.

Intanto anche oggi i cittadini debbono mangiare il pane di tre, quattro, sei ore. Col lavoro notturno la prima infornata di pane si cuoce alle 10 e alle 11 di sera, ma si vende soltanto dalle sei alle nove del mattino.

Colla legge avviene anzi un miglioramento, perchè continuando il lavoro dalla mattina alla sera i consumatori avranno pane fresco di ora in ora.

Per quanto io interroghi me stesso come tecnico e come legislatore, io non so trovare un ostacolo serio alla limitazione del lavoro notturno.

**PRESIDENTE.** Verremo dunque ai voti sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Negri De Salvi...

**NEGRI DE SALVI.** Di fronte alle manifestazioni della Camera, credo opportuno di ritirarlo. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Allora metto a partito l'articolo primo così come è stato proposto d'accordo tra Ministero e Commissione.

(*È approvato.*)

Il seguito di questa discussione potrebbe essere rimesso alla prossima seduta anti-meridiana...

*Voci all'estrema sinistra.* No, no, continuiamo!

**PRESIDENTE.** Ma trattandosi di una legge di tanta importanza!...

**NEGRI DE SALVI.** Onorevole Presidente, io l'assicuro che per conto mio svolgerò il mio emendamento in venti parole, se gli altri avranno la pazienza di ascoltare!

*Voci.* Ma sì! Continuiamo!

**PRESIDENTE.** Sta bene. Proseguiamo pure!

(*Sono approvati senza discussione i seguenti articoli fino al quinto inclusivo.*)

#### Art. 2.

Quando le speciali condizioni dell'industria e della località e le peculiari qualità del pane lo richiedono, il Consiglio comunale ha facoltà di concedere per il rinfresco dei lieviti un'anticipazione all'inizio del lavoro non superiore a due ore di durata

nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A tale lavoro verrà addetto per turno un solo operaio per ogni azienda e lo stesso operaio non potrà esserne gravato per più di sei giorni ogni due settimane.

#### Art. 3.

La concessione verrà data sentito l'ufficiale sanitario del comune in seguito ad esperimenti fatti sotto il suo controllo, udito l'avviso dei padroni e degli operai secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Contro le decisioni del Consiglio comunale è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provvederà udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

#### Art. 4.

Qualora concorrano le condizioni previste nell'articolo 2, il Consiglio comunale ha pure facoltà di accordare un'anticipazione di lavoro per il riscaldamento dei forni in misura da determinarsi dall'ufficiale sanitario ed in ogni caso non superiore ad un operaio per ciascuna bocca di forno. Si applicano a tale concessione le norme per la durata dell'anticipazione e per il turno e le regole di procedura stabilite negli articoli precedenti.

#### Art. 5.

Il Consiglio comunale potrà determinare, sopra istanza degli industriali e degli operai e udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al divieto di lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana, in occasione di fiere, festività speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano altre imprescindibili ragioni di pubblica necessità.

Le deroghe superiori ad una settimana saranno accordate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio con le norme stabilite dal regolamento, udito il parere del Comitato permanente di lavoro.

#### Art. 6.

La vigilanza per l'esecuzione della presente legge è affidata agli ispettori dell'industria e del lavoro, ed agli uffici comunali di igiene col concorso degli agenti di polizia giudiziaria e degli uffici di polizia municipale.